

Associazione di Assistenza Sanitaria Help Diffusion
Riunione effettuata su piattaforma TEAMS

Attese le limitazioni normative relative alle riunioni in presenza, a seguito dell'emergenza epidemio-
logica denominata COVID-19, l'anno 2021, il giorno 09, del mese di Marzo, alle ore 20:00, si è
riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE HELP DIFFUSION, in modalità di
video conference a mezzo piattaforma web Microsoft Teams, come da avviso inviato via e-mail agli
associati in data 26.02.2021 e dagli stessi riscontrato, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs n. 117/2017
(codice del terzo settore).

Sono presenti mediante collegamento in video conference come previsto dallo statuto all'art. 9, vista
l'emergenza sanitaria Covid-19, n. 8 soci su 9 iscritti, si allega foglio presenza vistato dal legale
rappresentante (elenco nominativi presenti: Gargano Giulio, Gargano Donato, Gentile Laura Maria
Agostina, Cassiano Vittorio, Lomoro Rocco, Pedone Sebastiano, Spinelli Gianluca, Lamacchia Vito).
L'assemblea all'unanimità nomina il Dr. GARGANO Giulio Presidente dell'assemblea ed il Sig.
LOMORO Rocco Segretario dell'assemblea.

Il Presidente preliminarmente dà atto che risulta verificata ed accertata l'identità degli associati che
partecipano e votano.

Pertanto, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero degli associati
presenti in collegamento rende valida l'Assemblea, dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha
ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare
allo statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), come da bozza
di nuovo statuto trasmessa ai soci unitamente alla comunicazione di convocazione della presente as-
semblea.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato
al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato
Statuto.

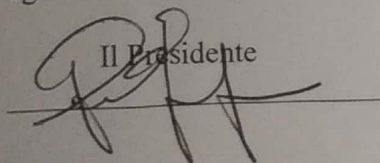
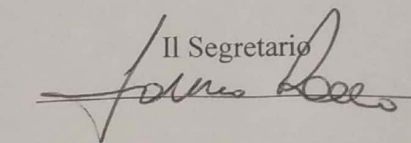
Il Presidente viene altresì incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione all'Albo
Nazionale del Volontariato, ivi compresa la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta
di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:35
previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presente verbale, che consta di una pagina, caricato e mostrato sulla piattaforma di videoconferenza
da remoto, viene riletto agli astanti ed inviato, a mezzo mail, al Presidente che lo firmerà e lo rimetterà
al Segretario, che lo firmerà e lo trasmetterà alla segreteria per le trascrizioni sul libro verbale, ad
ogni effetto di legge.

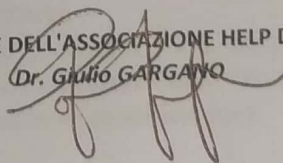
Il Presidente

Il Segretario



FOGLIO PRESENZE VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE IN DATA 09/03/2021			
ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA SANITARIA - HELP DIFFUSION			
n.	NOME	COGNOME	FIRMA
1	GIULIO	GARGANO	PRESENTE
2	DONATO	GARGANO	PRESENTE
3	LAURA MARIA AGOSTINA	GENTILE	PRESENTE
4	VITTORIO	CASSIANO	PRESENTE
5	ROCCO	LOMORO	PRESENTE
6	SEBASTIANO	PEDONE	PRESENTE
7	GIANLUCA	SPINELLI	PRESENTE
8	VITO	LAMACCHIA	PRESENTE
9	DOMENICO	DE MICHELE	ASSENTE
10			
11			

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE HELP DIFFUSION
Dr. Giulio GARGANO




ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA SANITARIA - ODV ASSOCIAZIONE HELP DIFFUSION

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, Sede, Durata)

1) È costituita - nel rispetto del Codice Civile e della vigente normativa in materia nel numero dei soci previsto dalla legge - quale Ente del Terzo Settore, una organizzazione di volontariato denominata "**ASSOCIAZIONE DI ASSISTENZA SANITARIA - ODV ASSOCIAZIONE HELP DIFFUSION**", d'ora in poi denominata Associazione, in conformità del dettato dell'art. 32 del D. Lgs. n. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

2) L'Associazione ha sede presso lo studio dell'Avv. Donato Gargano, in Bari alla via Abate Giacinto Gimma 271, c.a.p. 70122.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

3) La durata dell'Associazione è prevista a tempo indeterminato.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi dell'ordinamento giuridico.

ART. 3

(Carattere associativo, finalità ed attività)

1) L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- assistenza sanitaria nell'ambito del demanio marittimo e nel mare territoriale;
- promozione di ogni azione rivolta all'organizzazione di presidi sanitari lungo la fascia costiera per le emergenze sanitarie in mare.

2) L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- promozione di attività di istruzione e didattica per la formazione del personale preposto alla assistenza sanitaria con particolare riferimento alle emergenze sul demanio marittimo e nel mare territo-

riale;

- attività di assistenza e cooperazione agli Organi Istituzionale e alle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera nell'ambito della ricerca e del soccorso, anche in alto mare, a salvaguardia della vita umana in mare, per quanto attiene alle emergenze sanitarie in tali eventi;
- servizi di assistenza sanitaria, a terra ed a mare, con proprio personale volontario, addestrato, preparato, formato e brevettato e con idonei mezzi per il servizio.

3) Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4) Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/2017.

5) L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Repubblica Italiana.

6) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed alle attività dell'Associazione.

ART. 4

(Soci)

1) All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione - senza distinzione di sesso, età, razza, religione - tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

L'iscrizione all'Associazione comporta l'attivazione di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro terzi.

2) La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Socio è annotata nel libro Soci.

3) Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante Socio entro 60(sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

4) Il numero dei Soci è illimitato.

5) Tutti i Soci sono volontari.

ART. 5

(Perdita della qualità di Socio)

1) La qualità di Socio si perde:

- per morosità nel pagamento della quota associativa;

- per dimissioni scritte;
- per esclusione;
- per morte.

2) Ciascun socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone opportuna comunicazione scritta, senza restituzione di alcuna quota.

3) Perde la qualità di Socio per esclusione:

- chi contravviene ai doveri indicati nel presente Statuto;
- chi non ottempera alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- chi svolge attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione;
- chi si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- chi, senza adeguata ragione, si mette in condizione di inattività prolungata.

3) La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; tale decisione deve essere comunicata per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla delibera.

4) Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

ART. 6

(Diritti e doveri dei Soci)

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

1) I Soci hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
- di partecipare con diritto di voto alle Assemblee;
- di essere eletti alle cariche sociali;
- di svolgere le attività comunemente concordate;
- di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni;
- di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea;
- voto;
- essere eletti negli organi dell'Associazione;
- approvare il bilancio.

2) I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

3) La quota associativa annuale - stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per l'anno successivo - ed ogni altra somma versata, non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

4) La quota associativa annuale deve essere versata dal Socio, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno.

5) Le quota sociale del nuovo Socio è dovuta per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento della iscrizione. Il contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

6) Il Socio dimissionario, espulso, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, non ha diritto al rimborso della quota.

7) I Soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

8) I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

9) I Soci sono obbligati a svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi della Associazione, attività svolte a titolo personale, volontario e gratuito.

9) Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e regolarmente documentate, secondo le modalità ed i limiti stabiliti annualmente e preventivamente dall'Assemblea in ossequio ai dettami dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 117/2017.

10) Le prestazioni e le attività dei Soci nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, di ogni qualsivoglia altro rapporto a contenuto patrimoniale.

11) Il comportamento tra i Soci e nei confronti di quanti altri, a diverso titolo, partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.

12) È fatto obbligo a ciascun Socio di fornire indirizzo di posta elettronica sul quale gli saranno inviate tutte le comunicazioni.

ART. 7

(Soci onorari)

Sono Soci onorari le persone fisiche o giuridiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento degli scopi sociali. Tale titolo sarà deliberato dal Consiglio Direttivo, che potrà anche attribuire il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione a persona particolarmente degna e benemerita dell'Associazione.

ART. 8

(Volontari)

Sono volontari coloro i quali aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario fa parte o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario chi occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 9

(Sostenitori)

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 10

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 11

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore Legale dei Conti (qualora eletto);
- l'Organo di Controllo (qualora eletto);
- l'Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12

(Convocazione e validità dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
- 2) Il Presidente convoca l'Assemblea comunicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione a ciascun socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa. La convocazione è effettuata a mezzo pec, e-mail o raccomandata a mani che il socio dovrà ritirare presso la sede dell'Associazione previo invito telefonico.
- 3) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.
- 4) L'Assemblea deve essere altresì convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
- 5) L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata e scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci; in questo caso l'Assemblea deve riunirsi entro la fine del mese successivo a quello della richiesta; la convocazione avverrà secondo i criteri succitati.
- 6) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

ART. 13

(Composizione dell'Assemblea)

- 1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è composta da tutti i Soci in regola con il tesseramento dell'anno precedente e quelli che hanno regolato il tesseramento per l'anno in corso.
- 2) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un Consigliere.
- 3) All'Assemblea ogni Socio avente diritto deve presenziare personalmente; nel caso di legittimo impedimento il Socio può delegare per iscritto altro Socio. Ogni Socio può essere, per ciascuna Assemblea, portatore di una sola delega, giusta previsione dell'articolo 24 del D. Lgs n. 117/2017.

ART. 14

(Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea)

- 1) Nell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, hanno diritto al voto - secondo il principio del

voto singolo - i Soci maggiorenni in regola con il tesseramento dell'anno precedente e quelli che hanno regolato il tesseramento per l'anno in corso.

2) Ogni socio può rappresentare in Assemblea – come innanzi al precedente articolo 8 chiarito – con delega scritta, non più di un Socio.

3) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto.

4) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in seconda convocazione è fissata almeno a distanza di un giorno da quella in prima convocazione.

L'Assemblea in seconda convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

5) Le votazioni di regola avvengono per alzata di mano, comunque ed in ogni caso a maggioranza dei Soci presenti e rappresentati per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

6) Per le modifiche dello Statuto l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7) Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

8) Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

9) Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 15

(Verbalizzazione dell'Assemblea)

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, o in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea, sottoscritto anche dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno il diritto di estrarne copia.

ART. 16

(Compiti dell'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria, in ossequio dell'articolo 25 del D. Lgs n. 117/2017:

- procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed alla loro nomina, alla eventuale determinazione del numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed alla loro nomina;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti;
- ratifica i regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito).

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

(Compiti dell'Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs n. 117/2017 delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 18

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, in rispetto dell'articolo 26 del D. Lgs n. 117/2017, è composto da 9 (nove) soci eletti dall'Assemblea.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo è integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In mancanza il Consiglio Direttivo provvede con cooptazione di un Socio. Il nominato nuovo componente dura in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno il 50% dei Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Ogni membro ha diritto ad un voto; in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, comunicazione telefonica e ogni altro mezzo di comunicazione.

Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Tesoriere ed il Segretario.

ART. 19

(Durata e funzioni del Consiglio Direttivo)

I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo assolve ai seguenti obblighi:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- delibera la quota associativa annuale;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'assemblea dei Soci proposte di modifica dello Statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi Soci;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni di legge.

Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere gratuitamente da tecnici da esso nominati i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 20

(Il Presidente)

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, ha l'uso della firma sociale. In caso di sua assenza è sostituito da un Consigliere.

In casi di oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone la custodia.

ART. 21

(Il Segretario)

L'Associazione ha un Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, che:

- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

ART. 22

(Il Tesoriere)

L'Associazione ha un Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei membri del Consiglio Direttivo, il quale:

- predispone il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali, alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese, alla conservazione degli inventari dei beni dell'Associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- può avvalersi di tecnici di sua fiducia senza aggravio di spese per l'Associazione.

ART. 23

(L'Organo di Controllo)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 24

(Il Revisore Legale dei Conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea dei Soci si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è, come detto, nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri che eleggono tra loro il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 25

(Patrimonio, Esercizio Sociale, Bilancio)

1) Gli Esercizi Sociali sono annuali e decorrono dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la chiusura dell'Esercizio verrà formato il Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Bilancio è formato dallo stato patrimoniale; dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione; dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; dai beni, contributi e lasciti ricevuti. Inoltre devono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

I Bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia

dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

I Bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 3.

Gli avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

2) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3) Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- erogazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti, di terzi o di associati, accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie della Associazione;
- successioni e lasciti testamentari, accettati con beneficio d'inventario; il compimento dei relativi atti giuridici sarà delegato il Presidente;
- convenzioni, accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il Patrimonio Sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 26

(Diritti dei Soci sul patrimonio sociale)

Gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, giusta previsione dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

I Soci possono, previa richiesta per iscritto da formularsi al Presidente, esaminare i libri sociali; la richiesta dovrà essere evasa nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 117/2017.

Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui innanzi.

ART. 27

(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro dei Soci;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 28

(Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

ART. 29

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori ad € 100.000,00 (eurocentomila) annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. n. 117/2017) gli eventuali rimborsi a qualsiasi titolo attribuiti.

ART. 30

(Responsabilità ed assicurazione)

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione risponde solo ed esclusivamente con i propri beni, dei danni causati per la inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

L'Associazione risponde dell'operato dei suoi associati nei limiti del suo scopo sociale e del suo regolamento/statuto.

ART. 31

(Regolamento interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea.

ART. 32
(Scioglimento)

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea, giusta quanto innanzi previsto all'art. 16, secondo le modalità di cui all'art. 27 Codice Civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 Codice Civile.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 33
(Rinvio)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017 al Codice Civile, ed alle loro eventuali variazioni.

